

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE,
CACCA E PESCA, FORESTE**

**“PROMOZIONE SUI MERCATI DEI PAESI TERZI” –
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI CAMPAGNA 2024-2025.**

**Art. 1
FINALITA' E AMBITO DELL' AVVISO**

Il presente Avviso definisce, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, delle disposizioni del Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (di seguito anche Decreto ministeriale MASAF) n. 331843 del 26 giugno 2023, recante «Modalità attuative della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi dell'OCM Vino» e in attuazione delle previsioni del Decreto direttoriale n. 198090 del 3 maggio 2024, recante “OCM Vino – Intervento settoriale Promozione sui mercati dei Paesi terzi - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2024/2025. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843 del 26 giugno 2023”, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, per attività volte al miglioramento della competitività del settore vitivinicolo e all'apertura, alla diversificazione o al consolidamento sui mercati dei Paesi terzi dell'OCM Vino, per i progetti di ordine regionale e multiregionale per la Regione Lazio.

Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843 del 26 giugno 2023, ambito del presente Avviso è l'adesione al sostegno per:

- **Progetti Regionali**, che prevedono la promozione delle produzioni della Regione Lazio nella quale il soggetto proponente ha la sede operativa. I progetti Regionali sono proposti a valere sui fondi della dotazione del Programma di sostegno OCM Vino della Regione Lazio, esclusivamente per la promozione delle produzioni vitivinicole del Lazio, di cui all'articolo 5 comma 1 lettera b) del Decreto ministeriale n. 331843/2023;
- **Progetti Multiregionali**, di cui all'articolo 5 comma 1 lettera c) del Decreto ministeriale n. 331843/2023, a valere dei fondi del Programma di sostegno OCM Vino del Lazio e su una riserva dei fondi della quota nazionale pari a 3 milioni di euro, per la promozione delle produzioni delle Regioni partecipanti al progetto.

I Progetti Multiregionali prevedono la promozione delle produzioni di almeno due regioni e il cui soggetto proponente ha sedi operative in ciascuna di esse.

La domanda di contributo è presentata, a valere su fondi di quota regionale e su una riserva dei fondi della quota nazionale. La quota di finanziamento pro capite da parte di Ministero e Regioni non supera il 25% dell'importo del progetto presentato.

La Regione presso la quale sono presentati i progetti multiregionali assume il ruolo di Regione capofila. Il progetto prevede la promozione delle produzioni delle Regioni in cui il soggetto proponente ha le sedi operative;

Art. 2

SOGGETTI PROPONENTI, REQUISITI - PRODOTTI OGGETTO DI PROMOZIONE E ATTIVITA' FINANZIABILI

SOGGETTI PROPONENTI - REQUISITI

1. Possono accedere alla misura "Promozione" i seguenti soggetti proponenti:
 - a. le organizzazioni professionali, purché abbiano, tra i loro scopi, la promozione dei prodotti agricoli;
 - b. le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'articolo 152 del regolamento UE 1308/2013;
 - c. le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'articolo 156 del regolamento UE 1308/2013;
 - d. le organizzazioni interprofessionali, come definite dall'articolo 157 del regolamento UE 1308/2013;
 - e. i consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 e le loro associazioni e federazione;
 - f. i produttori di vino, da intendersi come le imprese, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio, che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate;
 - g. i soggetti pubblici, da intendersi come organismi aventi personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico di esclusiva proprietà pubblica), con esclusione delle Amministrazioni governative centrali, Regioni, Province Autonome e Comuni, con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
 - h. le associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituite o costituite, dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) che assicurino l'attuazione di un programma unitario;
 - i. i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere a), e), f) e g);
 - j. le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla lettera f).
2. Per le definizioni dei soggetti proponenti e dei relativi requisiti si rinvia alle previsioni di cui agli articoli 2 e 3, comma 1 del Decreto ministeriale MASAF. n. 331843 del 26 giugno 2023.

PRODOTTI OGGETTO DI PROMOZIONE E ATTIVITA' FINANZIABILI

- Prodotti oggetto di Promozione

1. Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto ministeriale, la promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati, di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2 e all'allegato VII – Parte II del Regolamento UE 1308/2013
 - a. vini a denominazione di origine protetta;
 - b. vini ad indicazione geografica protetta;

- c. vini spumanti di qualità;
 - d. vini spumanti di qualità aromatici;
 - e. vini con l'indicazione della varietà.
2. I progetti non possono riguardare esclusivamente i vini di cui al comma 1, lettera e) e/o i vini di cui alle lettere c) e d) senza indicazione geografica.
3. Le caratteristiche dei vini di cui al comma 1 sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigenti alla data di pubblicazione dell'Avviso, di cui al Decreto direttoriale n. 198090 del 3 maggio 2024.

- Attività finanziabili

1. Per la realizzazione delle finalità indicate all'articolo 1 del presente Avviso possono essere finanziati Progetti che possono avere a oggetto una o più attività nell'ambito delle azioni, di cui all'articolo 7 del D.M. n. 331843 del 26 giugno 2023. Le azioni ammissibili sono le seguenti:
- a. azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
 - b. partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
 - c. campagne di informazione, in particolare sui regimi di qualità relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alla produzione biologica vigenti nell'Unione;
 - d. studi di mercati nuovi o esistenti, necessari all'ampliamento e al consolidamento degli sbocchi di mercato;
 - e. studi per valutare i risultati delle attività di informazione e promozione.
2. Per attività si intendono le singole iniziative poste in essere nell'ambito delle azioni ammissibili, di cui al precedente comma.
3. I progetti, pena l'esclusione, devono consistere in un insieme coerente di azioni e relative attività idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
4. Le spese ammissibili e le spese non ammissibili sono precisate nell'Allegato 10 al Decreto direttoriale n. 198090 del 3 maggio 2024.
5. In considerazione di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, par. 2, del Regolamento (UE) 2021/2115 e di quanto disposto dall'art. 6 comma 1 del Decreto ministeriale MASAF, i progetti hanno durata annuale dal 16 ottobre 2024 al 15 ottobre 2025.
6. Qualora i beneficiari del contributo non chiedano il pagamento anticipato, le attività sono effettuate entro il 30 agosto dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza del contratto.
7. Il sostegno a ciascuna operazione di informazione e di promozione non supera i tre anni per un dato beneficiario in un determinato paese terzo o mercato di un paese terzo.

Art. 3
STANZIAMENTO DISPONIBILE

Le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti di promozione regionali e multiregionali a valere sull'esercizio finanziario comunitario 2025 sono indicate con il Decreto dipartimentale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, n. 681024 del 12 dicembre 2023 con una prima dotazione di euro 1.672.552,00; dotazione finanziaria destinata:

- per euro 1.000.000,00 a copertura degli anticipi dei progetti Regionali, richiesti con le domande di aiuto presentate sull'annualità 2024/2025;
- per euro 500.000,00 a copertura degli anticipi dei progetti Multiregionali con capofila Lazio, richiesti con le domande di aiuto presentate sull'annualità 2024/2025;
- per euro 37.400,00 a copertura degli anticipi della partecipazione di cantine laziali a progetti Multiregionali con capofila altre Regioni;
- per euro 135.152,00 a copertura dei saldi in competenza, dei progetti di Promozione ammessi per le precedenti annualità;

2. Qualora una delle due tipologie dei progetti Multiregionali presenti economie sulla dotazione finanziaria assegnata, le relative risorse potranno essere utilizzate per il finanziamento, in ordine di graduatoria, dei progetti approvati per la campagna 2024/2025 per l'altra tipologia dei progetti Multiregionali.

3. I fondi destinati al finanziamento dei progetti Multiregionali, se non integralmente utilizzati, saranno reintegrati nella quota di finanziamento dei progetti Regionali, approvati per la campagna 2024/2025 ed in ordine di graduatoria.

4. In caso di economie nel corso dell'esercizio finanziario comunitario 2025 per la liquidazione dei saldi dei progetti regionali e multiregionali, con riferimento alla parte gravante sui fondi di quota Regione Lazio, delle campagne precedenti, le risorse non utilizzate saranno sommate alle risorse di cui sopra, per il finanziamento dei progetti a valere sull'esercizio finanziario 2024/2025.

Art. 4
INTENSITA' DI AIUTO E CONTRIBUTO RICHIEDIBILE

1. Le percentuali di contributo rispetto alle spese progettuali previste sono indicate all'art. 13 del Decreto ministeriale e sono pari al massimo al 50% delle spese sostenute per realizzare il progetto.

2. Per i progetti Regionali il contributo richiesto per ciascun progetto non può superare euro 300.000 a prescindere dall'importo totale del progetto presentato.

3. Per i progetti Multiregionali con capofila Lazio il contributo massimo richiesto a carico della Regione Lazio a sostegno delle aziende laziali non può superare euro 200.000, a prescindere dall'importo totale del progetto presentato.

4. Ai sensi del Decreto direttoriale n. 198090 del 3 maggio 2024, il valore progettuale minimo è stabilito non inferiore ad euro 100.000 e, qualora sia destinato a più di un Paese terzo, con un importo minimo di progetto non inferiore ad euro 50.000 per Paese o non inferiore ad euro 25.000 nel caso di

Paese emergente. Non sono previsti limiti minimi di spesa per soggetto partecipante, posto che, nel complesso, il progetto raggiunga comunque i limiti di spesa previsti.

5. Ciascun progetto, per le tipologie regionale e multiregionale, può prevedere azioni in uno o più Paesi terzi (Allegato 17 al Decreto direttoriale n. 198090 del 3 maggio 2024). Nel caso di progetti destinati ad area geografica omogenea, i partecipanti delle associazioni temporanee di impresa e di scopo, le reti di impresa tra produttori, i consorzi, le associazioni e le federazioni devono partecipare ad almeno una delle azioni previste nell'area geografica omogenea nel suo complesso, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del Decreto ministeriale.

6. Per i soggetti proponenti che siano produttori di vino, di cui alla lett. f) del comma 1, art. 3 del Decreto ministeriale, il contributo massimo richiedibile è il seguente:

- se appartenente alla categoria delle medie e grandi imprese, è pari al 5% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto;
- se appartenente alla categoria di micro e piccole imprese, è pari al 10% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto.

Il soggetto proponente è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile sopra indicato per ciascuna delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto nazionale, regionale e/o multiregionale per l'esercizio finanziario comunitario 2024/2025.

7. Per i soggetti proponenti che siano associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituite o costituite, consorzi, associazioni, federazioni e società cooperative e per le reti di impresa, di cui all'art. 3, comma 1, lett. h), i) e j) del Decreto ministeriale, il contributo massimo richiedibile è il seguente:

- se appartenente alla categoria delle medie e grandi imprese, è pari al 5% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto;
- se appartenente alla categoria di micro e piccole imprese, è pari al 10% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto.

Resta inteso che, qualora i soggetti di cui sopra non abbiano un proprio fatturato, lo stesso si intende riferito a ciascun soggetto partecipante produttore di vino.

Ciascun soggetto partecipante è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile sopra indicato per ciascuna delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto nazionale, regionale e/o multiregionale per l'esercizio finanziario comunitario 2024/2025.

Art. 5 **REQUISITI SOGGETTIVI**

Sono richiamati i requisiti soggettivi stabiliti dall'articolo 6 del Decreto direttoriale n. 198090 del 3 maggio 2024.

1. Il soggetto proponente, o il soggetto incaricato dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, ha realizzato, anche senza il sostegno di cui all'art. 58, comma 1, par. 1, del Regolamento (UE) n. 2021/2115, nel triennio precedente alla presentazione del progetto, attività analoghe a quelle oggetto dello stesso e possiede adeguate

- capacità tecniche da documentare attraverso la presentazione del curriculum aziendale, di cui al successivo articolo 6, comma 2 lett. h).
2. Il soggetto proponente o, in alternativa, ciascun soggetto partecipante possiedono sufficienti risorse per garantire la realizzazione efficace dell'operazione e, a tal fine, devono presentare un'idonea referenza bancaria, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell'Unione europea, redatta conformemente all'Allegato 3 al Decreto direttoriale n. 198090 del 3 maggio 2024.
 3. Il soggetto proponente e/o i soggetti partecipanti hanno una adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione in termini di quantità, al fine di rispondere alla domanda del mercato a lungo termine. A tal fine:
 - nel caso di soggetti proponenti che siano produttori di vino, associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituite o costituite, consorzi, associazioni, federazioni, società cooperative o reti di impresa, per poter presentare domanda di contributo, devono avere complessivamente, nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato" (estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2023 del registro dematerializzato) un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari almeno a 15.000 litri.
 - nel caso di soggetti proponenti che siano associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituite o costituite, consorzi, associazioni, federazioni, società cooperative o reti di impresa, ciascun soggetto partecipante produttore di vino deve avere nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato" estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2023 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari almeno a 5.000 litri. Le aziende che producono conto terzi sono tenute all'indicazione dei terzisti che detengono le giacenze dichiarate.

Art. 6

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E CONTENUTO DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. I Progetti regionali e multiregionali, con capofila la Regione Lazio, dovranno pervenire, pena l'esclusione, **entro e non oltre le ore 23:59:59 del 22 luglio 2024**, secondo la seguente modalità:

- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: **agriqualita@pec.regione.lazio.it**;

indirizzata alla:

Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste – Area Organizzazioni Comuni dei Mercati e Sistemi di Qualità.

Qualora la domanda e gli allegati superino le dimensioni di capacità, i soggetti proponenti potranno effettuare l'invio tramite più di un messaggio di posta elettronica certificata. Qualora sia necessario l'invio della domanda tramite più di un messaggio di posta elettronica certificata, **tutti i messaggi dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59:59 del 22 luglio 2024** e l'oggetto della comunicazione, oltre a riportare la dicitura "DOMANDA DI CONTRIBUTO OCM VINO REG. (UE) N. 1308/2013 - MISURA PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI ANNUALITA' 2024/2025" deve indicare il numero del messaggio sul numero del totale dei messaggi previsti (al solo scopo esemplificativo: "PARTE 1 DI 3", "PARTE 2 DI 3" e "PARTE 3 DI 3", ecc.).

2. La domanda di contributo, redatta dal soggetto proponente in conformità al modello di cui all'**Allegato 1** al Decreto direttoriale n. 198090 del 3 maggio 2024, deve contenere a pena di esclusione, i seguenti documenti e dichiarazioni, i cui fac-simile costituiscono allegati al Decreto direttoriale n. 198090/2024:

a) **Allegato 2:** Dichiarazione sostitutiva di certificazione amministrativa e finanziaria, resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente compilata da parte del soggetto proponente e da parte di ciascun soggetto partecipante;

b) **Allegato 3:** idonea referenza bancaria, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell'Unione europea;

c) **Allegato 4:** Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente compilata da parte del soggetto proponente e da parte di ciascun soggetto partecipante, secondo le indicazioni ivi contenute;

d) **Allegato 5:** Dichiarazione sostitutiva relativa alla qualifica di piccole e microimprese, resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da produrre solo nel caso in cui il soggetto proponente e/o il soggetto partecipante appartiene alla categoria delle micro o piccole imprese;

e) **Allegato 6:** dichiarazione resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sulla Disponibilità dei prodotti;

f) **Allegato 7:** progetto, redatto dal soggetto proponente e comprensivo di cronoprogramma; il progetto deve essere corredato, a pena di esclusione, da ulteriori allegati, come specificati al successivo articolo 7 del presente Avviso;

g) **Allegato 8:** dichiarazione, resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sui Dati tecnici, economici e finanziari del progetto;

h) Un *Curriculum aziendale* dei soggetti proponenti e/o dei soggetti partecipanti, con la descrizione delle attività di promozione realizzate atte a dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica così come definito al precedente articolo 5, comma 1. Qualora il possesso di tale requisito sia comprovato tramite uno o più soggetti terzi incaricati dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, inserire il curriculum aziendale di tali soggetti. Tale documento deve essere firmato dal legale rappresentante;

j) Nel caso di soggetti proponenti che siano Organizzazioni professionali, Associazioni o Federazioni di consorzi di tutela o Associazioni o Federazioni prive di iscrizione al Registro delle imprese, copia dello statuto ed un elenco degli associati al momento della presentazione della domanda di contributo, firmati in ogni pagina dal legale rappresentante;

k) Nel caso di soggetti proponenti che siano associazioni temporanee di impresa e di scopo costituente o reti di impresa, l'impegno a costituirsi in associazioni temporanee di impresa o di scopo o in reti di impresa, redatto in conformità all'**Allegato 9** al Decreto direttoriale n. 198090 del 3 maggio 2024. Nel caso in cui tali soggetti siano già costituiti al momento della presentazione della domanda, copia conforme dell'atto di costituzione dell'associazione temporanea tra imprese o copia del contratto di rete;

l) Nel caso di soggetti proponenti che siano produttori di vino, associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituente o costituite, i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative e reti di impresa, copia conforme dell'ultimo bilancio, oppure copia di altro documento da cui desumere il fatturato aziendale, del soggetto proponente stesso e di tutti i soggetti partecipanti;

3. Come previsto dal comma 2 dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale MASAF, ciascun proponente può presentare o partecipare ad un solo progetto nazionale, ad un solo progetto regionale, ad un solo

progetto multiregionale. La presentazione di più progetti sulla medesima tipologia comporterà l'inammissibilità di tutti i progetti presentati sulla stessa tipologia.

4. Al fine di garantire il corretto impiego delle risorse finanziarie disponibili, il beneficiario, per l'esercizio finanziario comunitario 2024/2025, riceve, nel caso in cui richieda l'anticipo, il contributo conformemente a quanto dichiarato in domanda e nella misura massima ivi indicata.

Art.7

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE DA ALLEGARE AL PROGETTO

1. Al progetto al precedente articolo 6, di cui all'**Allegato 7** al Decreto direttoriale n. 198090 del 3 maggio 2024, devono essere allegati, per ciascuna voce di spesa prevista per la realizzazione delle attività in un determinato Paese terzo, nell'ambito delle azioni ammissibili, tre preventivi comparabili, resi da fornitori indipendenti tra di loro e rispetto al beneficiario, contenenti informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione dell'attività (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi unitari di realizzazione. Il soggetto proponente dovrà procedere quindi alla scelta del preventivo con il prezzo più basso. Nel caso in cui, invece, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, venga scelto un preventivo differente, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della diversa scelta. I preventivi devono essere intestati al soggetto proponente.

Nell'**Allegato 8** al Decreto direttoriale n. 198090 del 3 maggio 2024 è messo a disposizione un fac simile "Quadro raffronto preventivi".

L'**Allegato 10** al Decreto direttoriale n. 198090 del 3 maggio 2024 individua le voci di spesa per le quali non è richiesta la presentazione di tre preventivi.

2. Nel caso in cui, in assenza di più soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi previsti, non sia possibile disporre di tre preventivi per i costi relativi a una o più attività, il proponente allega una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. nella quale attesta l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti proposti previsti. Tali documenti devono essere prodotti in lingua italiana o in lingua inglese. Nell'**Allegato 8** al Decreto direttoriale n. 198090 del 3 maggio 2024 è messo a disposizione un fac simile di dichiarazione di assenza di più soggetti concorrenti.

Art. 8

VALUTAZIONE DEI PROGETTI

1. I progetti sono valutati da un apposito Comitato di valutazione regionale.

2. Il Comitato regionale di valutazione (in seguito Comitato) accerta la ricevibilità delle domande di contributo, verificando che gli stessi siano stati trasmessi nei termini e secondo le modalità stabilite dal precedente art. 6.

3. Il Comitato accerta la completezza e la regolarità della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 6 del presente Avviso e procede, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Decreto ministeriale, alla:

i) verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale MASAF, ovvero della documentazione attestante tale sussistenza;

ii) verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione ovvero della documentazione attestante tale insussistenza.

4. In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità della documentazione presentata il Comitato ne avanza richiesta, tramite comunicazione della competente struttura regionale, al Soggetto proponente la documentazione e/o i chiarimenti utili, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni nel rispetto del principio di *par condicio* dei partecipanti. In caso di soccorso istruttorio, assegna al Soggetto proponente un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni. In caso di inutile decorso del termine, si procede all'esclusione dal sostegno.

5. Il Comitato, terminata l'istruttoria, procede alla valutazione dei progetti e all'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di seguito indicati ed esplicitati all'**Allegato 11** al Decreto direttoriale MASAF n. 198090 del 3 maggio 2024:

a. livello di analisi e comprensione del contesto;

b. coerenza della strategia proposta con gli obiettivi del programma;

c. qualità delle azioni proposte;

d. idoneità delle azioni in termini di aumento della domanda dei prodotti e/o di aumento della conoscenza dei regimi di qualità;

e. coerenza del piano finanziario rispetto al progetto;

f. impatto sul mercato.

6. Il punteggio massimo attribuibile dal Comitato sulla base dei criteri di cui sopra è pari a 100 (cento) punti. Il punteggio minimo conseguibile è 60 (sessanta), il mancato raggiungimento del quale determina il non inserimento in graduatoria e la non ammissibilità a finanziamento del progetto.

7. La ragionevolezza dei costi è valutata dal Comitato sulla base della presentazione per ciascuna attività prevista, dei tre preventivi comparabili, secondo quanto previsto dal precedente articolo 7 e specificato nell'**Allegato 10** (Spese ammissibili) del Decreto direttoriale n. 198090 del 3 maggio 2024. In ogni caso, il Comitato può chiedere chiarimenti al Soggetto proponente relativamente alla ragionevolezza dei costi dichiarati.

8. Il Comitato, terminata la valutazione, predispone la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo. A parità di punteggio, il Comitato attribuisce i punteggi previsti dai criteri di priorità di cui all'articolo 11, comma 2, del Decreto ministeriale, sulla base di quanto previsto nell'**Allegato 12** al Decreto direttoriale n. 198090 del 3 maggio 2024. A tal fine, il Comitato si riserva di richiedere le informazioni propedeutiche a detta valutazione. In caso di ulteriore parità si applica quanto disposto all'art. 12, comma 4 del Decreto ministeriale.

Art. 9

TERMINI DI VALUTAZIONE

Ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 8 del Decreto direttoriale n. 198090 del 3 maggio 2024, per la campagna 2024/2025 i termini di valutazione e il termine di contrattualizzazione dei progetti regionali, multiregionali sono:

- a) 16 settembre 2024, data entro cui le Regioni capofila fanno pervenire al Ministero e ad Agea la graduatoria dei progetti multiregionali ammissibili a contributo, utilizzando il modello di cui all'Allegato 13 al Decreto direttoriale 198090 del 3 maggio 2024, nonché ad Agea la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all'art. 14 comma 3 del Decreto ministeriale. Entro 10 giorni lavorativi dall'approvazione della graduatoria la Regione capofila trasmette al Ministero i verbali di valutazione dei progetti per la verifica della conformità degli stessi al modello di verbale (Allegato 14.a) e relativa Checklist (Allegato 14.b al Decreto direttoriale n. 198090 del 3 maggio 2024);
- b) 23 settembre 2024, data entro cui le Regioni partecipanti ai progetti multiregionali fanno pervenire alle Regioni capofila il nulla osta al cofinanziamento dei progetti selezionati;
- c) 23 settembre 2024, data entro cui le Regioni fanno pervenire al Ministero e ad Agea la graduatoria dei progetti regionali ammissibili a contributo, nonché ad Agea la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all'art. 14 comma 3 del Decreto ministeriale. Entro la medesima data il Ministero trasmette ad Agea la graduatoria dei progetti nazionali ammissibili a contributo, utilizzando il modello di cui all'Allegato 13 al Decreto direttoriale n. 198090 del 3 maggio 2024, nonché la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all'art. 14 comma 3 del Decreto ministeriale.

Entro 10 giorni lavorativi dall'approvazione delle graduatorie la Regione trasmette al Ministero i verbali di valutazione dei progetti per la verifica della conformità degli stessi allo schema riportato nell'**Allegato 14.a** e nell'**Allegato 14.b** al Decreto direttoriale n. 198090 del 3 maggio 2024;

Agea realizza i controlli precontrattuali di cui all'art. 14 comma 3 del Decreto ministeriale entro 30 giorni dai termini di cui alle lettere a) e c) del presente comma;

Agea stipula i contratti con i soggetti beneficiari individuati entro 60 giorni dall'emanazione degli atti di conferma delle graduatorie da parte delle Autorità competenti, a seguito dei controlli precontrattuali, secondo quanto previsto dal Decreto ministeriale.

Art. 10

NOTIFICA GRADUATORIA

La graduatoria definitiva è notificata ai soggetti beneficiari tramite posta elettronica certificata, ed è assegnato un termine non superiore a 7 (sette) giorni entro il quale tali soggetti accettano o meno il contributo.

Art. 11

MODIFICHE DEI SOGGETTI PROPONENTI E BENEFICIARI

1. Non sono ammesse, pena l'esclusione, le modifiche alla composizione dei soggetti proponenti che siano associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituende o costituite, consorzi, associazioni, federazioni, società cooperative e reti di impresa, nella fase procedurale che intercorre tra la presentazione della domanda di contributo e la stipula del contratto con Agea.
2. È consentito il recesso di una o più imprese partecipanti al soggetto proponente di cui al precedente comma, a condizione che le restanti imprese mantengano i requisiti di partecipazione e di qualificazione e che tale recesso avvenga per esigenze organizzative proprie del soggetto collettivo, e non per eludere le cause di esclusione di cui all'art. 9 del Decreto ministeriale.
3. I medesimi soggetti proponenti di cui al comma 1 sono obbligati a comunicare alle Autorità competenti qualsiasi modifica della compagine. Le Autorità competenti verificano il mantenimento dei requisiti di partecipazione e qualificazione a seguito delle modifiche comunicate e ne danno comunicazione al soggetto proponente.
4. Non è ammessa alcuna modifica del beneficiario tranne nei casi previsti dal Codice Civile e nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'art.3 del Regolamento UE 2021/2116.

Art. 12

VARIAZIONI AI PROGETTI

1. Nella realizzazione del progetto i beneficiari possono apportare modifiche alle attività programmate nel rispetto di quanto previsto all'art. 16 del Decreto ministeriale. In particolare, sono ammesse:
 - a. Variazioni pari o inferiori al 20% degli importi delle singole attività promozionali previste dal progetto in ciascun Paese terzo o area omogenea. Tali variazioni sono comunicate a ciascuna autorità competente e vengono verificate ex-post da AGEA. Resta inteso che le maggiori spese relative alle attività saranno eleggibili dalla data di comunicazione delle stesse. Qualora, dai controlli effettuati ex post, le variazioni risultino superiori al 20%, l'importo in esubero non viene ammesso a rendiconto, ed in particolare non sono liquidate le spese cronologicamente più recenti;
 - b. Variazioni superiori al 20% degli importi delle singole attività promozionali previste dal progetto in ciascun Paese terzo o area omogenea. I beneficiari presentano apposita istanza motivata a ciascuna autorità competente almeno 30 giorni prima della realizzazione della relativa variazione di progetto. Ciascuna autorità competente, qualora ritenga l'istanza ammissibile ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 commi 2 e 4 del Decreto ministeriale, le autorizza entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza comunicandolo al beneficiario e ad AGEA. Resta inteso che l'eleggibilità delle spese decorre dalla data della richiesta di variazione.

La base di calcolo per la percentuale di variazione è l'importo delle singole attività previste all'interno delle azioni di cui all'art. 3, comma 1 per ciascun Paese Terzo.

2. Le variazioni di cui alla lettera b) del precedente comma 1 sono considerate ammissibili solo se autorizzate dalle Autorità competenti. Le relative istanze di variante sono presentate al massimo entro 30 giorni dal termine delle attività previste dal progetto approvato.

3. Per ciascun progetto sono ammesse, per ciascun anno finanziario comunitario, al massimo tre istanze di variazioni di cui alla lettera b) del precedente comma 1.
4. In caso di variazioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1, il beneficiario presenta, alle Autorità competenti e ad Agea, la comunicazione redatta conformemente all'Allegato 15 al Decreto direttoriale n. 198090 del 3 maggio 2024, tramite posta elettronica certificata.
5. In caso di variazioni di cui alla lettera b) del precedente comma 1, il beneficiario presenta, alle Autorità competenti e ad Agea, l'istanza redatta conformemente all'Allegato 16 al Decreto direttoriale n. 198090 del
6. Le variazioni di cui alla lett. b) del precedente comma 1, debitamente motivate, sono ritenute ammissibili e valutabili da ciascuna Autorità competente, ai sensi dell'art. 16 del Decreto ministeriale, purché non comportino il cambiamento degli obiettivi, dei Paesi o dei mercati dei Paesi indicati nel progetto approvato e non comportino il cambiamento o l'eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria. Tali variazioni sono esaminate dall'Autorità competente e da essa approvate in conformità a quanto disposto dell'art. 16 del Decreto ministeriale.
7. Alla comunicazione di variazione dovranno essere allegati nuovi preventivi secondo quanto previsto dal precedente articolo 7 e specificato nell'Allegato 10 (Spese ammissibili), in considerazione della modificazione degli importi che non rendono attuali i preventivi presentati a supporto della verifica di congruità dei costi.
8. Il cambio di fornitore ad invarianza dei costi non deve essere oggetto di comunicazione di variazione.

Art. 13

ELENCO DELLE AREE GEOGRAFICHE OMOGENEE, DEI PAESI TERZI, DEI MERCATI DEI PAESI TERZI E DEI MERCATI EMERGENTI

1. Sono individuate alcune aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese terzo, esclusivamente ai fini della determinazione degli importi minimi progettuali di cui all'articolo 4 del presente Avviso. Gli elenchi delle aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti sono riportati nell'Allegato 17 al Decreto direttoriale MASAF n. 198090 del 3 maggio 2024.

Art. 14

MATERIALE INFORMATIVO

1. Relativamente al materiale informativo, si applicano le disposizioni previste all'art. 17 direttoriale MASAF n. 198090 del 3 maggio 2024.

Art. 15
STIPULA DEL CONTRATTO E CONTROLLI

1. I contratti, redatti secondo l'apposito schema di contratto tipo pubblicato sul sito istituzionale di Agea, di cui all'art. 14 comma 1 del Decreto ministeriale, sono stipulati tra quest'ultima ed i beneficiari.
2. Agea entro 30 giorni dalla stipula trasmette copia dei contratti Regione Lazio.
3. Agea comunica alle autorità competenti, entro 30 giorni dall'avvenuta sottoscrizione fra le parti, qualunque modifica o appendice contrattuale, trasmettendo contestualmente copia del contratto modificato.

Art. 16
EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

1. I soggetti beneficiari possono richiedere il pagamento in anticipo del contributo mediante apposita domanda di pagamento e previa costituzione di una garanzia pari al 120% dell'aiuto erogabile a titolo di anticipo.
2. L'erogazione del finanziamento, di cui all'art. 13, comma 2, del Decreto ministeriale avviene, previa presentazione delle relative domande di pagamento, sotto forma di anticipo pari all'80% dell'importo concesso a seguito di valutazione delle domande di contributo e della pubblicazione delle graduatorie, dietro presentazione di apposita garanzia di valore pari al 120% dell'importo anticipato, e di successivo saldo pari al 20% dell'importo di contributo ritenuto ammissibile a seguito dei controlli di cui all'articolo 14, comma 10, del Decreto ministeriale. Per coloro che non usufruiscono dell'anticipo, il contributo è liquidato sotto forma di saldo al termine delle attività e all'esito dei controlli di cui all'articolo 14, comma 10, del Decreto ministeriale.
3. Il Ministero si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente procedura, anche nel caso di sopravvenuta indisponibilità totale o parziale dei fondi a disposizione, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla procedura medesima.
3. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Decreto ministeriale, le sanzioni sono disciplinate dal Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, di modifica e integrazione del Decreto Legislativo del 17 marzo 2023 n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul "finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013", recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

Art. 17
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non specificatamente stabilito alle disposizioni del presente Avviso si fa riferimento e rinvio alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia ed ai Decreti del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste per la misura di aiuto.

L'Amministrazione regionale si riserva di apportare modifiche alle disposizioni del presente Avviso sulla base delle eventuali successive modifiche della normativa di riferimento ovvero di eventuali osservazioni formulate dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in merito alla conformità del presente provvedimento alle disposizioni di normativa nazionale o comunitaria.

ELENCO ALLEGATI:

Costituiscono allegato al presente Avviso gli Allegati pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, quale parte integrante al Decreto direttoriale n. 198090 del 3 maggio 2024:

Allegato 1 - Domanda di contributo

Allegato 2 - Dichiarazioni sostitutive di certificazione amministrativa e finanziaria

Allegato 3 - Idonea referenza bancaria

Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia

Allegato 5 - Dichiarazione sostitutiva relativa alla qualifica di piccole e micro imprese

Allegato 6 - Disponibilità dei prodotti

Allegato 7 – Schema di progetto

Allegato 8 - Dati tecnici, economici e finanziari del progetto

Allegato 9 - Impegno a costituirsi in associazioni temporanee di impresa o di scopo o in reti di impresa

Allegato 10 - Spese ammissibili e spese non ammissibili

Allegato 11 – Criteri di valutazione

Allegato 12 - Criteri di priorità

Allegato 13 - Modello trasmissione graduatoria

Allegato 14.a – Schema di verbale

Allegato 14.b – Schema di Checklist di verifica

Allegato 15 - Variazioni pari o inferiori al 20% degli importi delle singole attività

Allegato 16 - Variazioni superiori al 20% degli importi delle singole attività

Allegato 17 - Elenchi delle aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti.

Gli Allegati sopra indicati sono altresì disponibili presso l'Area Organizzazioni Comuni dei Mercati e Sistemi di Qualità della Direzione regionale competente e altresì resi fruibili sul sito istituzionale Agricoltura della Regione Lazio all'indirizzo: <https://www.regione.lazio.it/impres/agricoltura>.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (General Data Protection Regulation - GDPR) disciplina la protezione dei dati personali delle persone fisiche in ordine al loro trattamento. Questo consiste nella acquisizione, cancellazione, conservazione di dati personali attinenti ossia ad elementi che possano identificare la persona, ovvero a dati cd “sensibili”, concernenti le opinioni e le attitudini delle persone fisiche in tema di religione, gusti sessuali, politica, salute, elementi biometrici o razziali, o giudiziari.

La nuova disciplina, che innova il Codice Italiano Privacy – Dlgs 196/2003 (in virtù del recente apporto armonizzatore del Dlgs 101/2018), si occupa anche di libera circolazione di dati personali.

Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati.

Tipologia di dati trattati - Titolare del Trattamento - responsabile della protezione dei dati (DPO) – base giuridica del trattamento – finalità del trattamento – durata del trattamento.

Tutto ciò premesso, considerato che i dati personali trattati dalla Regione Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali nell’espletamento delle procedure dell’OCM Vino saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di aiuto: il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all’avviso pubblico e dell’atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).

Oltre ai dati comuni (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i, e- mail, ecc.), nonché dati patrimoniali e reddituali, nell’ambito delle procedure del Sostegno comunitario possono essere trattate anche categorie particolari di dati personali, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento, relativi eventualmente a particolari condizioni di salute o relativi all’esistenza di condanne penali o reati, necessari per la concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi a valere sulle misure dell’OCM, nonché ai fini delle connesse attività di controllo ed ispettive

Titolare del trattamento

Il titolare del Trattamento è la Regione Lazio, in persona del Presidente Pro tempore, che si avvale di un Ufficio di DPO (responsabile della protezione dei dati). I dati di contatto sono i seguenti: - indirizzo: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma, Palazzina B piano V, stanza n. 5 - PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it - email istituzionale: dpo@regione.lazio.it - telefono: 06 51685061.

La Regione Lazio tratterà i dati personali di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento.

Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari. I dati dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

Diritti dell’interessato

L’interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero ottenere la cd. minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l’espletamento dei bandi delle Misure di aiuto, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.

Ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR); l’interessato può altresì richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); peraltro, l’interessato può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari, salvo quanto espresso in termini di trattamento necessario per i beneficiari di aiuti comunitari: all’uopo, il soggetto interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che

rivelano la sua origine razziale, le sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale): siffatta tipologia di dati tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente informativa.

Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca della stessa conserva, comunque, la sua liceità.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e cioè all'Autorità Garante della privacy (www.garanteprivacy.it), per far valere propri diritti od interessi in tema di dati personali. L'interessato è avvertito che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati su organi ufficiali della regione (siti internet, BURL ecc.), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Modalità di trattamento.

Siffatti dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il trattamento sarà svolto mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/679, limitatamente alle finalità istituzionali.

I dati personali trattati, da forniti direttamente dall'interessato, o acquisiti attraverso il portale SIAN, anche tramite la consultazione del fascicolo aziendale, ovvero acquisiti tramite altri uffici della Giunta regionale, o altre Pubbliche Amministrazioni competenti ratione materiae, ovvero tramite banche dati esterne in uso presso il Ministero dell'Agricoltura, vengono conservati, oltre che nel SIAN, nei server regionali e nei supporti di memorizzazione dei personal computer in uso alle persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal Titolare. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti.

I dati personali sono infine conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati.

La Regione si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudominizzati. Non saranno trasferiti in paesi terzi, estranei alla UE.

Destinatari dei dati

I dati raccolti saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento ex art. 28 del RGPD della Regione Lazio nonché nei confronti della LAZIOcrea S.p.A., (società in house e strumento operativo informatico della Regione Lazio), in qualità di Responsabile esterno al trattamento dei dati della Regione Lazio (art. 28, comma 4 del RGPD), e dei soggetti da loro autorizzati che effettueranno o saranno di supporto all'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento.

Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali Regione Lazio affida talune attività, o parte di esse, funzionali alla gestione/attuazione/controllo delle misure di sostegno dell'OCM. Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte di Regione Lazio, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex art. 32 del GDPR.

I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, al Ministero dell'Agricoltura, alla Commissione Europea, all'Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Misure di sicurezza

La Regione Lazio adotta tutte le misure di sicurezza adeguate alla protezione dei dati personali dei beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura.

I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e la Regione e/o sue Agenzie, ovvero altri Enti pubblici o assimilati.

Mancato conferimento del consenso ovvero sua revoca.

Il mancato conferimento dei dati impedisce l'istruttoria e, quindi, l'accoglimento della domanda di aiuto.